

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 21/02/2005 n. 550  
legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

Nel nuovo sistema "unico" di qualificazione delle imprese a progettare e realizzare opere pubbliche (disciplinato, in attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.) soltanto i previsti organismi di diritto privato (Soa: Società Organismo di Attestazione) sono competenti al rilascio dell'attestazione di qualificazione, che comporta la verifica, da parte di detti organismi, della sussistenza dei requisiti di qualificazione richiesti alle imprese che intendano concorrere per l'esecuzione di lavori pubblici. Non vi è norma, né inerente la disciplina specifica di detto sistema di qualificazione né ricavabile dal complesso normativo in materia di autocertificazioni, da cui possa desumersi, ancorché indirettamente, l'esistenza di un "potere" delle imprese stesse di "autocertificare" il possesso di detti requisiti indipendentemente ed in assenza della suddetta attestazione SOA. Il ricorso all'ormai generale principio della c.d. autocertificazione, infatti, non può certo spingersi fino a porre di fatto nel nulla la inderogabile disciplina dell'accertamento e della documentazione dei requisiti di capacità e di moralità richiesti in relazione all'esecuzione di lavori pubblici. Conseguentemente, le imprese partecipanti alla gara non possono non essere in possesso dell'attestazione SOA e non allegare alla domanda di partecipazione l'attestazione medesima, od un'autocertificazione, dalla quale, però, risulti pur sempre il possesso di detta attestazione.